

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1233

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, SCALERA, VERALDI,
COVIELLO, FORMISANO, BATTISTI, LAVAGNINI, BEDIN,
COLETTI, GAGLIONE, TOIA, FILIPPELLI, DATO, D’ANDREA
e BAIO DOSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002 (*)

Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, inerente le attribuzioni dei sindaci nell’ambito
dell’organizzazione delle aziende sanitarie locali

(*) *Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Con le modifiche proposte dal presente disegno di legge al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si intendono ridefinire le attribuzioni dei sindaci e della Conferenza dei sindaci, che, allo stato, non svolgono un ruolo concreto ed efficace nell'organizzazione delle aziende sanitarie locali, non operando con sistematicità in regime di coordinamento con l'attività del direttore generale. Non si tratta di comprimere il ruolo del direttore generale, invero assai

vasto e talvolta discrezionale, ma solo di creare un rapporto assiduo e ben definito che coinvolga i sindaci in maniera organica e costante nella definizione dei piani programmatici e nella verifica della loro attuazione. Non si assegna ai sindaci e alla Conferenza alcuna competenza in più rispetto alla norma previgente, ma se ne fissa una diversa organizzazione, allo scopo di conferire concretezza alle funzioni svolte per una coerente e continua attuazione degli interessi rappresentati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 14 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«14. Nelle aziende sanitarie locali, il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio, verifica l'andamento generale dell'attività, contribuisce alla definizione ed all'aggiornamento dei piani programmatici trasmettendo proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla regione e ne segue l'attuazione. A tal fine si riunisce almeno una volta al mese con il direttore generale, su convocazione di questo, che deve pervenire, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi due giorni il sindaco può richiedere, qualora impossibilitato a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data da concordare, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. In caso di mancata convocazione il sindaco segnala al presidente della regione ed all'assessore regionale alla sanità l'inadempienza del direttore generale per i provvedimenti conseguenti, stabiliti con normativa regionale. Nelle aziende sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del Sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo

seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale».